

Lo standard europeo di rendicontazione della sostenibilità: il focus sulla value chain

Saverio Petruzzelli

21 marzo 2023



Indice

- 1) Overview degli ESRS
- 2) Concetti chiave e articolazione degli standard
- 3) Focus sulla value chain

Richiamo alla CSRD

- L'art. 1 della CSRD, nell'inserire l'art. 29 ter alla Direttiva 2013/34/UE, richiede espressamente che l'informativa di sostenibilità a cui sono tenute le imprese europee venga predisposta secondo i <u>principi europei di rendicontazione di sostenibilità</u>: **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, i quali devono assicurare la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che tale <u>disclosure sia comprensibile</u>, <u>pertinente</u>, verificabile, comparabile e rappresentata fedelmente.
- ➢ I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero essere proporzionati e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli. In tal senso, la CSRD richiede che gli ESRS tengano conto, ove opportuno, degli standard esistenti, quali: GRI Standards, SASB Standards, IR Framework dell'IIRC, principi dell'International Accounting Standards Board, Task Force on Climate-Related Financial Information (TCFD Recommendations), Carbon Disclosure Standards Board e CDP.
- Inoltre, la CSRD promuove la **convergenza** degli emanandi **ESRS** con gli analoghi standard di rendicontazione che sono in corso di predisposizione e sviluppo da parte dell'**International Sustainability Standards Board (ISSB)**, nella misura in cui il contenuto di tali principi sia coerente con il quadro giuridico UE e con gli obiettivi del Green Deal.

Ruolo dell'EFRAG

L'elaborazione in bozza degli ESRS è stata demandata all'EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group (Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria), associazione privata senza scopo di lucro, istituita ai sensi del diritto belga, che opera al servizio del pubblico interesse fornendo consulenza alla Commissione Europea.



European Financial Reporting Advisory Group


Le attività dell'Efrag sono organizzate in due pilastri:

- pilastro dell'informativa finanziaria, con lo scopo di influenzare lo sviluppo dei principi contabili internazionali IFRS da una prospettiva europea, fornendo alla Commissione Europea consulenza in materia di omologazione (o di eventuali emendamenti) degli standard IFRS;
- 2) pilastro della **rendicontazione di sostenibilità**, finalizzato allo sviluppo delle bozze dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (**ESRS**), da adottare attraverso atti delegati da parte della Commissione Europea.

Ruolo dell'EFRAG



EFRAG'S ORGANISATION CHART




Il primo set di bozze di standard emanati

- ➤ Il 29 aprile 2022 l'EFRAG ha avviato una consultazione pubblica sulle bozze di ESRS, con scadenza per le risposte in data 8 agosto 2022, alla quale un'ampia gamma di parti interessate ha risposto, principalmente attraverso il sondaggio online.
- L'EFRAG ha, quindi, presentato la prima serie di bozze degli ESRS alla Commissione Europea, la quale consulterà gli organi dell'UE e gli Stati membri prima di adottare gli standard finali, previsti per il mese di giugno 2023.
- Primo package di documenti (First Set): ultima versione disponibile online di novembre 2022.
- Questi documenti, costituenti il primo Set di standard, sono tuttora in bozza, in quanto non sono stati ancora formalmente adottati, attraverso atti delegati, dalla Commissione Europea.
- L'EFRAG sta lavorando allo sviluppo degli standard di settore, dello standard obbligatorio per le PMI quotate, enti finanziari non complessi, imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 13 della Direttiva 2009/138/CE, alla predisposizione di guidance e FAQ.

Il primo set di bozze di standard emanati

Documenti introduttivi

- Cover letter
- · Due process note
- Explanatory note (e relativo Annex)
- EFRAG's Cover Letter on the Cost-benefit analysis of the first set of draft ESRS and the Cost-benefit analysis



Il primo set di bozze di standard emanati

6 Appendici

- Appendix I Disclosure Requirements index
- Appendix II CSRD requirements for the development of sustainability reporting standards and their coverage by the draft ESRS
- Appendix III Datapoints in accordance with EU laws in the ESRS
- Appendix IV TCFD Recommendations and ESRS reconciliation table
- Appendix V IFRS Sustainability Standards and ESRS reconciliation table
- Appendix VI Acronyms and glossary of term

Link al primo Set di bozze di ESRS



EFRAG https://www.efrag.org/lab6?Aspx
AutoDetectCookieSupport=1

Il primo set di bozze di standard emanati

Educational videos sul primo Set di bozze di FSRS



Link alla raccolta video



Concetti chiave e articolazione degli standard Concetti chiave

Concetti chiave alla base del primo set di standard:

Double Materiality

Sustainability Due Diligence

Value Chain

- Altri concetti importanti sono:
 - ✓ interazione tra strategia e modello di business
 - ✓ Interessi e punti di vista degli stakeholder
 - ✓ importanza dei dati quantitativi e metriche d'impatto/rischio
 - ✓ connettività delle informazioni, anche col bilancio d'esercizio
 - ✓ caratteristiche qualitative delle informazioni (rilevanza, rappresentazione veritiera e corretta, comparabilità, verificabilità e comprensibilità)

Concetti chiave e articolazione degli standard

Articolazione ESRS 2 e topical standard

Governance (GOV): processi, controlli e procedure di governance utilizzati per monitorare e gestire gli impatti, i rischi e le opportunità, incluso la strategia per affrontarli

Impact, risk and opportunity management (IRO): processi mediante i quali impatti, rischi e opportunità sono identificati, valutati e gestiti attraverso politiche e azioni

Strategy (SBM): come strategia e modello di business dell'impresa interagiscono nell'affrontare impatti, rischi e opportunità significativi

Metrics and targets (MT): come l'impresa misura la propria performance, compresi i progressi verso gli obiettivi che si è prefissata

Concetti chiave e articolazione degli standard

Policies, actions, metrics and targets

Policies: obiettivi e politiche di gestione. Un policy implementa la strategia dell'impresa o le decisioni di gestione relative a una questione di sostenibilità ritenuta significativa. Le policy sono validate e riviste in base alle regole di governance applicabili dell'impresa. Una policy è implementata attraverso azioni o piani d'azione

Actions: si riferiscono a:

- ✓ azioni e piani d'azione attuati per garantire che l'impresa consegua gli obiettivi fissati e attraverso i quali cerca di affrontare impatti, rischi e opportunità materiali
- ✓ decisioni di sostenere i piani d'azione con risorse finanziarie, umane o tecnologiche

Metrics: indicatori qualitativi e quantitativi che l'impresa utilizza per misurare e riferire sull'efficacia dell'attuazione delle sue politiche relative alla sostenibilità e rispetto ai suoi obiettivi nel tempo.

Targets: si riferiscono ad obiettivi misurabili e orientati ai risultati che l'impresa intende raggiungere in relazione agli impatti, rischi o opportunità materiali

Concetti chiave e articolazione degli standard Double materiality

- ➢ Il Principio di "Doppia Rilevanza" o Double Materiality è espressamente richiamato dalla CSRD e richiede che l'analisi di materialità attività precipua del reporting di sostenibilità, a sua volta collegata al processo di coinvolgimento degli stakeholder (cd. stakeholder engagement) sia effettuata applicando un doppio approccio, in ragione delle 2 dimensioni del concetto di materialità contemplate dagli ESRS:
 - 1) materialità d'impatto o *impact materiality*, e
 - 2) materialità finanziaria o *financial materiality*,
 - I 2 approcci sono tra di loro interrelati.
- La nozione di **impact materiality** attiene alla cosiddetta prospettiva di analisi inside-out, che prevede l'esame degli impatti ESG generati dall'<u>attività d'impresa verso l'esterno (ambiente e persone)</u>.
- Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando si riferisce agli impatti sostanziali, effettivi o potenziali, positivi o negativi, dell'impresa sulle persone o sull'ambiente negli orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine.

Concetti chiave e articolazione degli standard Double materiality

- ➢ Gli impatti includono quelli causati o provocati dall'impresa e quelli che sono direttamente collegati alle operazioni, ai prodotti o ai servizi aziendali attraverso i suoi rapporti commerciali. I rapporti d'affari comprendono la catena del valore a monte e a valle dell'impresa e non si limitano ai rapporti contrattuali diretti.
- La valutazione degli impatti negativi è correlata al processo di due diligence sulla sostenibilità definito negli strumenti internazionali dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.
- Per gli impatti negativi effettivi, la materialità si basa sulla **gravità dell'impatto** (**severity**), mentre per gli impatti negativi potenziali si basa sulla gravità (**severity**) e sulla probabilità (**likelihood**) dell'impatto. La severità d'impatto considera: a) la scala dell'impatto; b) il campo di applicazione; c) carattere irrimediabile dell'impatto. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto ha la precedenza sulla sua probabilità.
- Per gli impatti positivi, la materialità si basa su: a) scala e portata dell'impatto per gli effetti effettivi; b) scala, portata e probabilità dell'impatto per gli impatti potenziali.

Concetti chiave e articolazione degli standard Double materiality

- La nozione di **financial materiality**, contempla la prospettiva analitica cosiddetta outsidein, ossia l'<u>analisi dei rischi e delle opportunità per l'impresa derivanti da fattori ESG esterni</u>.
- Una questione di sostenibilità è <u>rilevante dal punto di vista finanziario se provoca o può provocare effetti finanziari</u> significativi sull'impresa, ossia quando genera o può generare <u>rischi o opportunità che hanno un'influenza sostanziale</u> (o è probabile che abbiano un'influenza sostanziale) <u>sui flussi di cassa, lo sviluppo, la performance, la situazione patrimoniale, il costo del capitale o l'accesso ai finanziamenti dell'impresa nel breve o medio-lungo termine</u>.
- La nozione di financial materiality nel reporting di sostenibilità è un ampliamento del concetto di materialità utilizzato per l'audit e nel processo di determinazione delle informazioni da includere in bilancio.

Concetti chiave e articolazione degli standard Due diligence

- ➢ Il processo di Due diligence ("dovuta diligenza") sulla sostenibilità dell'impresa risulta interrelato all'attività di assessment della materialità.
- La bozza di ESRS 1 specifica che gli esiti del processo di due diligence informano la valutazione dell'impresa dei suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali. In particolare, la bozza di ESRS 1 descrive tale processo:

«La due diligence in materia di sostenibilità è il processo attraverso il quale le imprese identificano, prevengono, mitigano e spiegano come affrontano gli impatti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sulle persone legati alla loro attività».

ESRS 1, par.63

Concetti chiave e articolazione degli standard Due diligence

- Nell'approccio di reporting degli ESRS, la due diligence sulla sostenibilità è una <u>pratica</u> continuativa che risponde ai cambiamenti nella strategia, nel modello di business, nelle attività, nelle relazioni commerciali, nei contesti operativi, di approvvigionamento e di vendita dell'impresa.
- ➢ Il processo di due diligence è descritto nei Guiding Principles on Business and Human Rights delle Nazioni Unite e nelle Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.
- ➢ Il processo di due diligence richiamato dagli ESRS è in linea con la recente proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/02/2022, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, al fine di promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese lungo tutte le catene del valore.

L'approccio degli ESRS alla catena di valore

- ➢ Gli ESRS richiedono che nel loro reporting di sostenibilità le società considerino non soltanto il perimetro di riferimento del bilancio (nel caso di bilancio consolidato: la capogruppo e le sue controllate) ma che includano, altresì, le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connessi all'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle, come risultanti dalle attività di due diligence e dall'analisi di materialità.
- Nell'estendere le informazioni alla catena di valore (*value chain*), l'impresa deve includere gli <u>impatti, i rischi e le opportunità **materiali** connessi con le sue catene del valore a monte e a valle:</u>
 - a) a seguito dell'esito del processo di due diligence sulla sostenibilità e della sua valutazione di materialità;
 - b) in conformità con i requisiti specifici del sezioni ambientali, sociali o di governance degli ESRS, laddove esistenti.
- L'estensione delle informazioni non deve necessariamente riguardare ogni singola entità nella catena del valore, ma soltanto <u>quelle più rilevanti (concetto di *material value chain information*).</u>

L'approccio degli ESRS alla catena di valore: proxy e value chain cap

- Vi sono <u>circostanze in cui l'impresa non può raccogliere le informazioni sulla catena del valore</u> a monte e a valle dell'impresa. In tali circostanze, l'impresa deve stimare le informazioni da comunicare sulla propria catena del valore a monte e a valle, utilizzando tutte le informazioni ragionevoli e sostenibili, come i **dati medi di settore** e altri **proxy**.
- ➤ La CSRD al punto 4 del nuovo art. 29 ter apportato alla Direttiva 2013/34/UE introduce il cosiddetto VALUE CHAIN CAP:

«I principi di rendicontazione di sostenibilità tengono conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore, soprattutto presso coloro che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis e presso i fornitori dei mercati e delle economie emergenti».

➤ Si tratta, in sostanza, di una limitazione all'informativa sulle catene di valore affinché siano proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all'interno delle catene del valore, e alla portata e alla complessità delle loro attività.

Limitazioni provvisorie (primi 3 anni)

- Per i primi tre anni di reporting, <u>se alcune delle informazioni necessarie riguardanti la catena del valore non sono disponibili</u>, l'impresa deve spiegare gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e i piani dell'impresa per ottenere tali informazioni in futuro.
- Indipendentemente da queste limitazioni, l'impresa è tenuta a utilizzare le informazioni disponibili internamente sulla catena del valore nei primi tre anni.
- Per i primi tre anni di reporting, al fine di limitare l'onere per le PMI che fanno parte della catena del valore:
 - a) l'impresa non è tenuta a includere la maggior parte delle informazioni su impatti, rischi e opportunità connessi alla sua catena del valore a monte e/o a valle
 - si possono limitare le informazioni sulla catena del valore a quelle disponibili internamente sia per impatti, rischi e opportunità connessi con la catena del valore che per i requisiti di reporting su politiche, azioni e target.
- ▶ Dal 4° anno di reporting vanno fornite le informazioni richieste sulla value chain. <u>Le informazioni da ottenere dalle PMI nella value chain non supereranno quelle richieste dal futuro standard ESRS sulle PMI quotate</u>.

Esempi di disclosure specifiche sulla value chain

Tra gli standard che richiedono informazioni specifiche sugli impatti riguardanti la catena di valore vi sono, ad esempio, i seguenti:



- Emissioni scope 3 di gas a effetto serra (GHG). Queste emissioni sono talvolta le più rilevanti nella logistica della distribuzione dei prodotti venduti o acquistati;
- Assorbimento e stoccaggio di GHG dalle proprie operazioni e dalla catena del valore a monte e a valle in progetti di mitigazione degli impatti finanziati da crediti di carbonio (compensazione CO2).
- Impatti (negativi e positivi) sui lavoratori coinvolti nella catena di valore di un'impresa (inclusa la tematica del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio);
- Policy relative ai lavoratori della catena di valore;
- Processi aziendali, specie per rimediare ad eventuali impatti negativi, e canali di dialogo e ascolto;
- Azioni riferite agli impatti significativi e per mitigare i rischi aziendali;
- Obiettivi aziendali per la gestione di impatti e rischi.

Implicazioni pratiche

L'estensione delle informazioni da includere nel report di sostenibilità, includendo anche quelle pertinenti agli impatti, rischi ed opportunità derivanti dai rapporti con le imprese più importanti nella catena di valore, determina la necessità di raccogliere informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già possedute, da soggetti quali, ad es.:



L'approccio alla value chain costituisce un **elemento** certamente **innovativo** e di rilievo del nuovo obbligo di reporting delineato dalla CSRD. Benché pienamente coerente con la finalità della rendicontazione di sostenibilità, nondimeno esso comporta <u>maggiori oneri a carico delle aziende</u> nel reperire le informazioni e nell'effettuare le valutazioni di pertinenza.

Considerazioni conclusive

- ➤ I nuovi obblighi di reporting introdotti dalla CSRD rappresentano un cambiamento rilevante ed una sfida per le aziende. Tuttavia, questo **cambiamento è già in corso** e le regole di funzionamento del sistema bancario e finanziario europeo vanno nella medesima direzione. Si pensi, ad esempio, a normative quali:
 - Regolamento SFDR (Sustainability-related Disclosures in the Financial Services), ossia il Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, in vigore dal 2021;
 - Pillar 3, ossia il Regolamento UE 575/2013 CRR e la Direttiva 2013/36/UE CRD4, che traspongono nella UE gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3);
 - Regolamento Benchmark (Regolamento UE 2016/1011) sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2018;
 - La normativa europea sul clima (cosiddetta Climate law), ossia il Regolamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro normativo per il conseguimento della neutralità climatica.
- L'approccio alla value chain comporterà il diffondersi di richieste di informazioni da parte di istituti finanziari, grandi imprese, GDO, imprese assicurative, soggetti vari coinvolti nella logistica e distribuzione, fornitori, clienti, ecc.

Considerazioni conclusive

- Anche molte PMI saranno coinvolte, quantomeno nel fornire informazioni alle grandi imprese tenute ad applicare la CSRD, alla cui catena di valore esse appartengono.
- Impatti e rischi ESG sono questioni alle quali le imprese di grandi dimensioni e molte PMI non potranno più sottrarsi nel prossimo futuro: occorre gestire il cambiamento e trasformarlo in opportunità.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Contatti:

Saverio Petruzzelli

Mobile: 348 3080441

saverio@saveriopetruzzelli.it

